



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Incontro formativo per il progetto INPS x TUTTI

Webinar 28 novembre 2024



Congedo indennizzato per Donne vittime di violenza di genere

Indice


1. Normativa di riferimento

2. A chi è rivolto

- Requisiti
- Misura della prestazione
- Durata
- Pagamento

3. Monitoraggio

4. Come presentare domanda



Normativa di riferimento

- ❑ ART.24 Dlgs 80 2015
- ❑ Circolare n.65 del 15.04.2016
- ❑ Circolare n.3 del 25.01.2019



1. Normativa di riferimento

L'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, prevede che le **lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato** e le **lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, possano avvalersi di un'astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco temporale di tre anni.

Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) il congedo è stato esteso anche alle **lavoratrici autonome**.

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. legge di bilancio 2018, il congedo è stato esteso anche alle **lavoratrici del settore domestico** con decorrenza gennaio 2018.

A chi è rivolto



2. A chi è rivolto

Possono **avvalersi** di un'astensione dal lavoro

- ❑ lavoratrici dipendenti;
- ❑ apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;
- ❑ lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
- ❑ lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
- ❑ lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (di competenza delle Amministrazioni di appartenenza);
- ❑ lavoratrici autonome;
- ❑ lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.



Requisiti

- ❑ Per **fruire del congedo** e dell'indennità occorre essere una **lavoratrice dipendente**, con rapporto di lavoro in corso di svolgimento, inserita nei **percorsi** certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui **all'articolo 5-bis, decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93**, convertito con **modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119**.
- ❑ Il congedo è **fruibile** in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa. Non spetta quindi nei giorni non lavorativi (quali ad esempio giorni festivi, periodi di sospensione dell'attività lavorativa o periodi di aspettativa) e nei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- ❑ Il **congedo** può essere **fruito** in modalità giornaliera o oraria. La modalità oraria consente l'astensione dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell'orario medio giornaliero contrattuale del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'una o l'altra modalità.



Misura della prestazione

Per le **giornate di congedo** utilizzate **per svolgere i percorsi di protezione** è corrisposta un'indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione. Questa è calcolata prendendo a riferimento le voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

In caso di fruizione oraria, l'indennità è pagata in misura pari alla metà dell'indennità giornaliera sopra indicata.


È, invece, pagata **direttamente dall'INPS** con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:

- lavoratrici stagionali;
- operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
- lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti).

Per le lavoratrici iscritte alla **Gestione Separata** è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde alcun diritto al pagamento dell'indennità (articolo 24, comma 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80).

Durata

Il **congedo** indennizzato può essere fruito per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giorni di astensione effettiva dall'attività lavorativa) entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.



Pagamento

- ❑ **Pagamento a conguaglio:** l'ente rimborsa i datori delle lavoratrici dipendenti che hanno fruito del congedo;
- ❑ **Pagamento diretto:** per le categorie di lavoratrici (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione, lavoratrici domestiche ed autonome) per cui è previsto il pagamento diretto, da parte dell'Istituto, viene utilizzata una specifica procedura.



Monitoraggio



3. Monitoraggio

Dalla ricognizione effettuata annualmente presso le sedi del territorio in merito alle domande pervenute si riportano i seguenti dati:

- ❑ Per l'anno 2015 non risultano pervenute domande
- ❑ Per l'anno 2016 le domande pervenute sono n.50
- ❑ Per l'anno 2017 n.159
- ❑ Per l'anno 2018 n.216
- ❑ Per l'anno 2019, con l'avvio della telematizzazione della domanda, a decorrere dal 1 aprile, sono state evidenziate meglio le caratteristiche sia contrattuali che di fruizione per cui risultano presentate n.667 domande corrispondenti a n.275 richiedenti, tra le quali si distinguono in 192 di nazionalità italiana e n.83 straniere.
- ❑ Per l'anno 2020 n.935
- ❑ Per l'anno 2021 n. 1.331
- ❑ Per l'anno 2022 n. 1.630
- ❑ Per l'anno 2023 n. 2.779
- ❑ Per l'anno 2024 n.3.524 (al 20 novembre).

3. Monitoraggio

Come si può notare, anche se in aumento costante nel corso degli anni specialmente con l'avvio della telematizzazione, il numero delle domande relative alla prestazione rimane basso. Senz'altro la motivazione è dovuta ad una riluttanza da parte delle donne a far conoscere la situazione in quanto devono presentare il provvedimento del centro anti violenza al datore di lavoro per poter fruire del predetto congedo.

Dai monitoraggi effettuati nel corso degli anni è emerso che dapprima le domande erano concentrate solo su alcune regioni come Piemonte, Emilia Romagna e nel territorio di Roma poi si è esteso anche ad altre regioni come, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Campania

Come presentare la domanda



4. Come presentare la domanda

La richiedente presenta la domanda **telematicamente**, , accedendo al servizio dedicato attraverso una delle seguenti modalità:

- ❑ **Portale web**, utilizzando l'apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell'Istituto www.inps.it tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS)

 Autenticazione

PIN	SPID	CIE	CNS	eIDAS
-----	-------------	-----	-----	-------

SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore. Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori.

Nota: si informa che non è consentito l'accesso mediante credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS intestate a soggetti minorenni. L'INPS consente a chi esercita la potestà genitoriale di accedere ai servizi online per i figli minorenni attraverso la "[Delega dell'identità digitale](#)".

[Maggiori informazioni su SPID](#)

 **Entra con SPID**

4. Come presentare domanda

- ❑ **Contact Center Integrato**, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).



- ❑ **Enti di patronato e intermediari dell'Istituto** attraverso servizi telematici offerti dagli stessi



Incontro formativo per il progetto INPS x TUTTI

Congedo indennizzato per le Donne vittime di violenza di genere

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

28 novembre 2024